N. R.G. 1069/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte, composta dai magistrati:

- dott. Alberto Panu — Presidente rel.
- dott. Ernesto Covini — Consigliere
- dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli — Consigliere

Nella causa civile **n. 1069/2021 RG**, promossa da:

Per la *Controparte_1* (P.IVA *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

APPELLANTE

Contro

il **Sig.** *CP_2* (C.F.: *C.F._1*) rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

APPELLATO

nonchè

il **Dott.** *Controparte_3* (C.F.: *C.F._2* rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

APPELLATO

e

Controparte_4 (P. Iva *P.IVA_2*) in persona del legale rapp.te p.t., difesa dagli Avv.ti [redacted] e [redacted]

APPELLATA

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze pubblicata il 28.4.2021 in tema di risarcimento danni da responsabilità professionale medica, trattenuta in decisione all'udienza svoltasi in data 09.03.23 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni appellante *Parte_1* **:** *" piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza od eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 1152/2021, emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 28.4.2021 e notificata il 29.4.2021:IN VIA PRINCIPALE - RESPINGERE la domanda attorea proposta nei confronti dell'odierna appellante stante la responsabilità esclusiva del dott.* *CP_3* *e di* *CP_5* *per l'omessa tempestiva diagnosi dell'infezione e per il conseguente danno e/o aggravamento dello stesso patito dal* [redacted] *CP_2* [redacted] *- ACCERTARE la responsabilità esclusiva e/o concorrente del dott.* *CP_3* *e di* *CP_5* *nella contrazione dell'infezione da parte del sig.* *CP_2* *in conseguenza dell'intervento chirurgico del 30.10.2014 e la responsabilità esclusiva del solo dott.* *CP_3* *e di* *CP_5* *per l'omessa tempestiva diagnosi dell'infezione e per il conseguente danno e/o aggravamento dello stesso patito dal sig.* *CP_2* *- CONDANNARE* *CP_5* *ed il Dott.* *Controparte_3* *a rifondere all'esponente tutto quanto fosse tenuta a corrispondere all'attore in relazione ai fatti per cui è causa o, quantomeno, il 50% di quanto fosse tenuta a corrispondere all'attore in relazione ai danni subiti dal sig.* *CP_2* *in conseguenza dell'insorgenza dell'infezione a seguito dell'intervento del 30.10.2014 e con esclusione dei danni ulteriori subiti dal Sig.* *CP_2* *in conseguenza dell'omessa (o ritardata) diagnosi da parte del Dott.* *CP_3* *IN ULTERIORE SUBORDINE- CONDANNARE* *[...]* *CP_5* *a tenere indenne* *Controparte_1* *, nei limiti di 1/3, di quanto sarà tenuta a corrispondere al Sig.* *CP_2* *a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea.IN OGNI CASO- RIDETERMINARE l'ammontare dei danni risarcibili in favore del sig.* *CP_2* *escludendo i danni tutti non direttamente riconducibili alla contrazione dell'infezione a seguito dell'intervento del 30.10.2014 e, comunque, riducendo i danni patrimoniali quanto al danno emergente (escludendo dal rimborso le spese come specificato al punto 3 del presente atto di appello) e quanto al lucro cessante (esludendo il danno da riduzione della capacità di lavoro come specificato al punto 4 del presente atto di appello).- RIFORMARE la sentenza impugnata escludendo l'applicazione della rivalutazione monetaria alla voce di danno*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

emergente. - RIFORMARE la sentenza impugnata in punto di condanna alle spese e di ripartizione delle spese di CTU, condannando CP_5 *e Dott.* CP_3 *al rimborso integrale delle spese legali della Struttura esponente e ponendo a loro esclusivo carico le spese di CTU.-CONDANNARE gli appellati al rimborso in favore dell'esponente delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado con riferimento ai capi che risulteranno riformati in sede di appello. Con vittoria di spese e competenze di lite.*

Conclusioni appellato prof. Dott. Controparte_3 **"***in via istruttoria se utile, ammissione della prova testimoniale domandata; nel merito in tesi respingere l'appello proposto da* Controparte_1 *e confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n.1152/2021;in ipotesi - se riformata totalmente o parzialmente la sentenza del Tribunale fiorentino, che sia valutata in via equitativa la somma di giustizia dovuta dal Prof.* CP_3 *e dall'* Controparte_6 *(anche per l'attività svolta in sede istituzionale dal dipendente Prof.* Controparte_3 *a* Controparte_1 *, condannando unicamente l'* Controparte_6 *sulla base del rapporto organico a pagare la somma eventualmente dovuta e condannando in ogni caso* Controparte_1 *al pagamento delle spese legali sostenute dal Prof.* CP_3 *nel corso del giudizio di primo grado; - in ogni caso con vittoria delle spese legali del giudizio di appello."*

Conclusioni appellato dott. CP_2 *Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in narrativa: - rigettare l'appello proposto da* [...] Controparte_1 *, relativamente alle parti della sentenza impugnata aventi ad oggetto le domande svolte dall'attore nel primo grado, in quanto infondato in fatto ed in diritto;- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.*

Conclusioni appellata Controparte_7 : "*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, - in tesi: dichiarare inammissibile o comunque rigettare per le motivazioni di cui in atti, perché destituito di fondamento giuridico e fat- tuale, l'appello proposto dalla* Controparte_1 *av- verso la sentenza n. 1152/2021, pubblicata dal Tribunale di Firenze il 28.04.2021 – RG n. 18097/2017 e, per l'effetto, confermarla; - in ipotesi: in caso di accoglimento del motivo n. V) dell'atto di citazione in appello (pagg. 25-26), disporre la parziale e limitata riforma della sentenza*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

impugnata, confermando per la residua parte la sen- tenza impugnata; - in ogni caso: con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CP_2 ha citato in giudizio l' *Controparte_8* e la *[...]* *Controparte_1* chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 557.157,30, a causa di un'infezione che lamentava di aver contratto durante l'impianto di una protesi totale al ginocchio destro eseguito *intramoenia* dal Prof. *Controparte_3* - dipendente di *CP_9* - presso la *[...]* *Controparte_1* con la quale *CP_9* aveva in corso una convenzione. Nonostante le cure e gli interventi ai quali fu successivamente sottoposto a causa dell'infezione, parte attrice lamentava una persistente difficoltà nella deambulazione ed un perdurante dolore in sede locale, conseguenti all'infezione secondaria contratta durante l'intervento eseguito nel 2014 a *Controparte_1* e non adeguatamente trattata in fase post operatoria. Ciò, in base alle valutazioni del consulente di parte Dott. *Persona_1*, secondo il quale l'infezione avrebbe determinato un'invalidità permanente al 20% ed un'invalidità temporanea stimata in 18 mesi, di cui 5 mesi al 100%, 5 mesi al 75%, 4 mesi al 50% e 4 mesi al 25%, oltre al danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute, dalla contrazione della sua attività lavorativa, dalla perdita di ulteriori *chances* occupazionali e dalla perdita di immagine. Parte attrice, inoltre , nel corso del processo, chiedeva che *Controparte_1* venisse condannata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Si è costituita in giudizio l' *CP_9* deducendo la sua totale estraneità a profili di responsabilità derivanti dalla non corretta sterilizzazione dei locali e degli strumenti usati per l'intervento da *Controparte_1*, rimarcando il corretto operare del suo dipendente Prof. *CP_3* durante l'intervento dell'ottobre 2014, avanzando, in ipotesi, nei confronti di *[...]* *CP_1*, domanda riconvenzionale in via di regresso e contestando la quantificazione dei danni conseguenza, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati da controparte;

Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Prof. *CP_3* proponendo domanda di manleva e, in via subordinata,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

di regresso nei confronti di CP_9 e dello stesso Prof. CP_3 adducendo di aver adottato comunque tutte le cautele necessarie a scongiurare l'insorgenza di patologie infettive e, infine, contestando il *quantum* della richiesta risarcitoria;

Il Prof. Controparte_3 costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda di manleva proposta da Controparte_1 nei suoi confronti evidenziando, in particolare, che l' CP_9 era tenuta ad offrire ai suoi dipendenti copertura totale e completa per eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione, anche svolta *intramoenia*, salvo diritto di rivalsa in caso di colpa grave.

La causa, istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore ad opera dei nominati Dott. Controparte_10 e Controparte_11 dopo un tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'esito della C.T.U., è passata in decisione all'udienza del 19.11.2020, concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1152/2021, pubblicata il 28.04.2021 così disponeva: *"accerta la responsabilità di Controparte_8 ex artt. 1228 e 1218 c.c. e di Controparte_1 ex art. 1218 c.c. per il danno subito da CP_2 e conseguente ad un'infezione contratta in occasione dell'intervento chirurgico del 30.10.2014 e aggravata dall'omessa diagnosi; condanna CP_9 e Controparte_1 in solido tra loro ex art. 2055 c.c., a risarcire a CP_2 : a) il danno patrimoniale emergente, che liquida nella somma di euro 64.318, oltre rivalutazione e interessi da motivazione; b) il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, che liquida in euro 33.125 euro, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione c) il danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente, che liquida in euro 54.656, cui devono aggiungersi euro 5.566 a titolo di personalizzazione oltre rivalutazione e interessi come in motivazione; d) il danno non patrimoniale biologico da invalidità temporanea, che liquida in euro 32.670,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione; condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 13.400 per compenso, oltre spese del contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali IVA e CPA come per legge."*

Ha proposto appello la Controparte_1 impugnando la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze per avere: **A.** erroneamente pronunciato l'assenza di responsabilità del dott. CP_3 – e conseguentemente della CP_9 – nell'insorgenza dell'infezione; **B.** erroneamente affermato la solidarietà delle strutture sanitarie nella causazione del danno

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

complessivamente subito dal sig. *CP_2* **C.** disposto in maniera non corretta circa la refusione delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'infezione; **D.** errato nel riconoscere e/o nel quantificare il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa; **E.** erroneamente valutato in merito all'applicazione della rivalutazione delle somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale; **F.** dato luogo ad un contrasto tra parte motiva e dispositivo circa la ripartizione delle quote di responsabilità delle strutture sanitarie per l'inabilità temporanea riconosciuta al danneggiato. Ha concluso come in epigrafe.

In data 17.02.2023 si è costituito in giudizio il dott. *CP_2* , contestando le argomentazioni della società appellante volte a negare o limitare la responsabilità della stessa e a censurare la quantificazione del danno emergente, del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa e dell'applicazione della rivalutazione sulla somma determinata a titolo di danno patrimoniale, chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e , nel merito, il rigetto dell'appello, relativamente alle parti della sentenza impugnata aventi ad oggetto le domande svolte dall'attore nel primo grado, in quanto infondato in fatto ed in diritto; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.

In data 23.02.2023 si è costituita in giudizio l' *Controparte_8* che, contestando i motivi d'appello proposti dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondati, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e ha concluso come specificato in epigrafe.

In data 02.03.2023 si è costituito in giudizio il prof. *Controparte_3* chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, concludendo come meglio specificato in epigrafe.

La prima udienza, fissata il 07.07.2022, è stata rinviata d'ufficio al 9.03.2023.

All'udienza del 09.03.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

APPELLO *Controparte_1* .

-Con il primo motivo si contesta l'esclusiva responsabilità di *Controparte_1* **per l'insorgenza della prima infezione**. I CCTTUU hanno dedotto che l'infezione derivata al

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

paziente in seguito all'intervento chirurgico sarebbe stata contratta presso la struttura della *CP_1* solo sulla base di elementi presuntivi; tuttavia, non vi sarebbero elementi di fatto e ragioni giuridiche per poter escludere che l'origine nosocomiale dell'infezione non sia stata causata da elementi più direttamente imputabili al chirurgo in via diretta o indiretta. Infatti, le sospettate carenze nella preparazione del paziente, nella sterilizzazione degli strumenti e dei locali non possono non essere imputate anche alla diretta responsabilità dell'operatore prof. *CP_3* con particolare riferimento alla tricotomia e all'omissione del bagno settico . Il prof. *CP_3* a fronte della sua posizione di garanzia nei confronti della salute del paziente , avrebbe dovuto verificare l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per eseguire l'intervento in sicurezza . Il fatto che l'intervento del 30.10.2014 sia stato eseguito presso la *[...]* *Controparte_1* dal dott. *CP_3* . dipendente di [redacted] in intramoenia, configurerebbe il medesimo titolo di responsabilità nei confronti del paziente in capo a tutti e tre i soggetti .

L'APPELLO NON E' FONDATO.

I consulenti tecnici hanno verificato che, nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, sono stati utilizzati guanti sterili , cambiati più volte , il campo operatorio preparato era sterile e impermeabile ed è stata somministrata una adeguata terapia antibiotica. Inoltre hanno sostenuto che *la condotta dei sanitari è stata corretta, sia per quanto riguarda l'atto operatorio che la profilassi antibiotica e che la preparazione degli ambienti e del paziente, indicata dai protocolli, è compito della struttura;* inoltre è stato sottolineato che *dal momento che ogni infezione ha una causa riferibile ad un errore umano , ai medici intervenuti non è addebitabile alcun errore , che la struttura non ha documentato - come era in obbligo - i controlli ambientali effettuati e non si è attenuta alle diposizioni previste per l'effettuazione del bagno antisettico e per la tricotomia, abbiano ritenuto che ad essa debba essere attribuita in toto la responsabilità dell'infezione* . Non si deve inoltre trascurare che tra l' *CP_9* e *[...]* *CP_1* è stata conclusa una convenzione, in base alla quale la Casa di Cura offriva la disponibilità delle proprie sale operatorie , assumendosi l'onere di provvedere alla sterilizzazione dei locali e di tutto il materiale sanitario fornito, e si accollava eventuali responsabilità civili o penali per danni causati a terzi .In sostanza per la carenza di spazi interni da dedicare allo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia , l' *CP_9* ha stipulato la convenzione con *Controparte_1* , per consentire di utilizzare una struttura di sua proprietà , sia per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale , sia per quella chirurgica. In virtù di tale accordo, *Controparte_1* si è obbligata a mettere a disposizione le sale operatorie

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

per gli interventi chirurgici e si è assunta l'onere di provvedere a tutto ciò che era connesso alla loro gestione, ivi compresa la sterilizzazione dei locali e degli strumenti utilizzati per gli interventi. Il tribunale ha posto in risalto - rifacendosi alle conclusioni rassegnate nella relazione peritale - che l'infezione contratta dal paziente è da ricondurre alle procedure di sterilizzazione delle sale operatorie e /o degli strumenti sanitari , oppure alla preparazione del paziente all'intervento, che si è caratterizzata per la mancata esecuzione, almeno la notte che ha preceduto la sua esecuzione , della tricotomia o del bagno antibatterico : tali omissioni devono essere certamente riferite alla Casa di Cura , in virtù della convenzione richiamata, perché si tratta di attività proprie della struttura sanitaria nella quale è stato eseguito l'intervento, non potendosi prevedere un obbligo per il medico o per la *CP_9* di verificare la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione delle sale operatorie , né di verificare l'esistenza delle schede di rilevazione che attestino le procedure di sterilizzazione eseguite. D'altra parte la *Controparte_1* non è stata in grado di fornire documentazione adeguata circa l'effettuazione di tutte le procedure relative alla preparazione del paziente e alla sanificazione ambientale e strumentale previste dal protocollo , per cui l'appello , sul punto, non può essere accolto.

-Con il secondo motivo si contesta la pronunciata solidarietà delle strutture sanitarie nella causazione del danno complessivamente subito da *CP_2* .

Il Tribunale, pur operando la scissione tra le conseguenze pregiudizievoli derivate a *CP_2* a seguito degli inadempimenti riconducibili al periodo di degenza presso la *CP_1* e quelle che invece riguardano le omissioni e i ritardi diagnostici di cui si è reso responsabile il prof. *CP_3* a seguito degli inadempimenti riconducibili al periodo di degenza , ha condannato in solido i due enti convenuti, senza operare alcuna distinzione in merito alle voci di danno ascrivibili alle distinte condotte, con la conseguenza di porre a carico di *[...]* *CP_1* gli esiti pregiudizievoli dell'inadempimento posto in essere in via esclusiva dal prof. *CP_3* in esecuzione di una obbligazione assunta dal paziente con il medico e l' *CP_9* quale struttura di appartenenza. L'accertamento compiuto in base a elementi presuntivi dell'origine nosocomiale dell'infezione avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare la responsabilità solidale - ex art.2055 c.civ.- dei soggetti titolari di un'azione di garanzia nei confronti del paziente, ovvero il prof *CP_3* l' *CP_9* e *Controparte_1* . Il Tribunale avrebbe dovuto considerare come imputabili a *Controparte_1* , in concorso paritetico con *CP_9* e prof. *CP_3* solo i danni diretta conseguenza dell'insorgenza

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

dell'infezione nosocomiale, escludendovi però quei danni che la doverosa condotta di tempestiva diagnosi da parte del medico chirurgo avrebbe dovuto scongiurare .

Lamenta, inoltre, l'appellante che è stata ingiustamente respinta la domanda di regresso formulata da *Controparte_1* nei confronti del dott. *CP_3* in quanto il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di riparto delle responsabilità tra i debitori solidali - anche ricorrendo alle presunzioni di pari responsabilità individuate dagli artt.1298 e 2055 c.civ. - posto che non ha ascritto al dott. *CP_3* un concorso causale nella provocazione dei pregiudizi subiti da *CP_2* e ha ritenuto doversi tenere fermo l'originario thema decidendum ,volto ad accertare unicamente la responsabilità dei debitori *[...]* *Controparte_12* , e ha considerato rilevante la condotta del prof. *CP_3* soltanto come elemento costitutivo della responsabilità delle strutture**.** In tal modo non ha escluso la responsabilità diretta o indiretta della *CP_1* per le condotte relative alla fase successiva la degenza di *CP_2* e ha respinto la domanda di rivalsa spiegata nei confronti del medico, addossando alla *CP_1* il pagamento delle spese di lite in suo favore

L'APPELLO NON E' FONDATO .

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale della *CP_1* e dell' *CP_9* , relativamente ai danni cagionati a *CP_2* , e ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, laddove si è affermato che "*ai fini della responsabilità solidale di cui all'art.2055,co 1 c.civ., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art.41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norma giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti , ridotti al semplice rango di occasioni (SSUU,27.4.2022 n.13143).* Nella vicenda in esame il processo infettivo contratto dal paziente in seguito all'intervento chirurgico eseguito presso la *CP_1* - causalmente connesso con la condotta colposa per negligenza e imperizia tenuta dal personale della struttura sanitaria - si è protratto nel tempo anche per le condotte tenute dal dott. *Per_2* nella fase successiva al ricovero , laddove è stata tardivamente accertata l'esistenza

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

dell'infezione da staffilococco , per cui anche la terapia per curarla è risultata meno efficace : tuttavia le singole azioni od omissioni sono certamente legate da un vincolo di interdipendenza e hanno concorso in modo efficiente alla produzione dell'intero e unico danno subìto dal paziente . Pertanto deve essere condivisa la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in via solidale emessa dal Tribunale per i fatti occorsi a *CP_2* . Il primo giudice, infatti, ha ritenuto esservi solidarietà passiva tra *Controparte_1* e l' *Controparte_8* in quanto il danno causato è stato considerato una *conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili , anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione* .Si è trattato di un danno unico e da questa unicità è sorto il vincolo solidale , sia pure con responsabilità per quote diverse, come accertato dai CCTTUU. Non vi sono ragioni , neppure prospettate nell'atto di appello, per modificare il riparto di responsabilità previsto dai CCTTUU, fondato su dati emersi in modo chiaro dall'analisi dei fatti riportata nella relazione peritale .

Quanto alla domanda di regresso proposta da *Controparte_1* nei confronti del dott. *CP_3* anche sul punto la pronuncia impugnata merita conferma .Il Tribunale, infatti, ha messo in risalto che la domanda di regresso non si pone in rapporto di alternatività - incompatibilità con quella attorea, ed è volta a coinvolgere nel giudizio un eventuale corresponsabile, per poter agire – appunto – in via di regresso ; in assenza di una tempestiva iniziativa del convenuto in tal senso, la domanda non si estende a parte attrice, per cui il thema decidendum rimane invariato . Infatti la *Controparte_1* è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.civ. per inadempimento del contratto di spedalità sottoscritto con *CP_2* , mentre l' *CP_9* è chiamata a rispondere , nei confronti di *CP_2* ex artt.1218,1228 c.civ per l'operato del prof. *CP_3* la cui condotta , pertanto, rileva come fonte di responsabilità delle strutture. La domanda di regresso presuppone l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra condebitori solidali che , avuto riguardo alla posizione del prof. *CP_3* non è prospettabile.

Con il terzo motivo si lamenta l'errata quantificazione del danno emergente per spese mediche sostenute in conseguenza dell'infezione..

Il Tribunale non ha provveduto a defalcare dalla somma complessiva liquidata in favore dell'attore l'importo di euro 47.463,94 che lo stesso aveva già ricevuto dalla propria compagnia assicuratrice a rimborso delle spese mediche sostenute , o che erano state direttamente liquidate dall'assicuratore in favore dell'ente ospedaliero presso il quale *CP_2* ebbe a ricevere la prestazione oggetto di fatturazione, e avrebbe operato in tal modo una

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

duplicazione risarcitoria : nell'ottica dell'integralità e non eccedenza del risarcimento, il Tribunale avrebbe dovuto calcolare la differenza tra quanto dovuto al danneggiato e quanto da questo percepito dall'assicurazione.

L'APPELLO SUL PUNTO È FONDATO. A fronte della somma quantificata dai CCTTUU quali spese sostenute da *CP_2* e correlate al sinistro, pari a euro 64.318,00, la somma di euro 30.006,88 è stata corrisposta dall'Istituto assicuratore *Org_1* a *Controparte_13* - moglie di *CP_2* - e dell'importo di euro 20.699,28, relativo alla fattura emessa dal *[...] Organizzazione_2* la somma di euro 17.457,06 è stata coperta direttamente da *Org_3* Secondo un principio consolidato stabilito dalla Suprema Corte a sezioni unite (sentenza n.1265-18), indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un'identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere: la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato. Come l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo, ove l'assicurato abbia già ottenuto l'integrale risarcimento del danno dal responsabile, così il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento allorché l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni. L'indirizzo muove dalla premessa che la diversità dei titoli in base ai quali l'assicurato-danneggiato può vantare da un lato l'indennizzo e dall'altro il risarcimento, non consente di superare il principio indennitario, e dal rilievo che con il cumulo di indennizzo e risarcimento, non giustificato dal pagamento del premio, l'assicurato verrebbe ad avere un interesse positivo all'avverarsi del sinistro. Secondo questa linea ricostruttiva, per effetto del pagamento dell'indennizzo assicurativo, il diritto al risarcimento si trasferisce dall'assicurato-danneggiato all'assicuratore, con la conseguenza che, a seguito della surrogazione, l'assicurato non è più titolare del credito risarcitorio e non può esigerne il pagamento dal terzo danneggiante. L'impossibilità, per l'assicurato, di cumulare indennizzo e risarcimento poggia inoltre sul principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito: sicché, nell'ipotesi in cui il danneggiato percepisca l'indennizzo assicurativo prima del risarcimento del danno, l'obbligo risarcitorio del terzo responsabile viene meno, in quanto l'intervento dell'assicuratore ha eliso (in tutto o in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato stesso, e non

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più. In base a questo orientamento, la surrogazione dell'assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell'esistenza del danno, e quindi con il principio indennitario: abbia o non abbia l'assicuratore rinunciato alla surroga, non può essere risarcito il danno inesistente ab origine o non più esistente, ed il danno indennizzato dall'assicuratore è un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico, dal momento in cui la vittima ha percepito l'indennizzo e fino all'ammontare di questo.

Nel caso di specie l'indennizzo assicurativo è stato erogato per un fatto lesivo, ed è riferito al medesimo evento oggetto di causa; a nulla rileva che il rimborso sia stato effettuato, ma soltanto in parte, in favore di *Controparte_14* , perché il pagamento della somma è comunque riconducibile alle cure per i danni patiti dal medesimo *CP_2* per cui il danno evento costituisce causa dell'erogazione compiuta dall'assicurazione , che ha evitato al danneggiato il corrispondente esborso del denaro : si versa in una delle ipotesi in cui il danno evento costituisce causa della erogazione compiuta dall'assicurazione, proprio perché esiste un collegamento diretto fra le spese mediche e le lesioni subìte in seguito al fatto dannoso e il danneggiato-assicurato ha riscosso l'indennizzo assicurativo in conseguenza di quel fatto». Dal complessivo importo liquidato in euro 64.318,47 , quindi , deve essere sottratta la somma di euro 47.463,94 , che il danneggiato ha ricevuto dalle compagnie assicuratrici a rimborso delle spese mediche sostenute o che sono state direttamente liquidate dall'assicuratore in favore dell'ente ospedaliero presso il quale [redacted] ha ricevuto le prestazioni fatturate: pertanto residua l'importo di **euro 16.854** a titolo di danno emergente.

Con il quarto motivo si contesta l'errata quantificazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa .

In merito al danno da mancato guadagno (lucro cessante) relativo alla capacità lavorativa specifica, non esiste alcun automatismo risarcitorio per il solo fatto della sussistenza di una lesione all'integrità psicofisica del danneggiato , in quanto è necessario accertare in concreto che il soggetto leso svolgesse un'attività produttiva di reddito . Il primo giudice invece avrebbe calcolato la voce di danno in parola operando un automatismo illegittimo, rappresentato dall'applicazione del percentile indicato dai CCTTUU quale pregiudizio alla capacità produttiva di reddito del periziando alla media dei redditi percepiti nei quattro anni antecedenti l'intervento, senza tenere in debita considerazione il fatto che, al momento del ricovero presso la *Controparte_1* , il reddito di *CP_2* era pari a zero,

Osservatorio ICA Italia
Osservatorioicaitalia.it

come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte . L'operazione matematica con la quale è stato calcolato il presunto maggior reddito che *CP_2* avrebbe percepito, se l'intervento fosse stato eseguito diligentemente, sarebbe contraddittorio; l'attore avrebbe maturato i presupposti per il pensionamento nel gennaio 2020, ovvero cinque anni dopo l'esecuzione dell'intervento. Non sarebbe logico, quindi, assumere quale base di calcolo quella di sei anni .

L'APPELLO E ' FONDATO

Per costante orientamento della Suprema Corte, il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è risarcibile quale danno patrimoniale in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. (Cass. n. 7097/2005; n. 5840/2004). Si deve ribadire, che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. n. 10031/2006). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo al danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. n. 2062/2010; n. 1230/2006; n. 10289/2001).

Nel caso in esame non è emerso quale sia stata l'attività lavorativa svolta dal danneggiato dopo l'evento dal quale è scaturito il danno biologico , né è risultato , dall'esame delle dichiarazioni dei redditi , quale sia stata l'incidenza sulla produzione del reddito delle

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

menomazioni fisiche subìte. Invero, dall'esame dei meri dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi prodotte non emerge alcuna contrazione dei redditi successivamente all'intervento chirurgico , posto che nell'anno 2013 *CP_2* ha percepito redditi per 30.000,00 euro, nell'anno 2014 non ha percepito alcun reddito, nell'anno 2015 3.750,00 euro, nell'anno 2016 non ha percepito redditi . Se ne conclude che, dall'esame dei documenti prodotti dal danneggiato , non risulta essere emersa una contrazione dei redditi conseguente alle lesioni all'integrità psico fisica subìta dal danneggiato , sicchè l'appello sul punto deve essere accolto , in quanto può escludersi che si sia formata la prova del quantum del danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa individuata dal Giudice di primo grado. Sul punto la sentenza deve essere riformata e va esclusa la condanna della *Controparte_1* *[...]* e dell' *CP_9* al pagamento della somma di euro 33.125,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla perdita della capacità lavorativa

.**Con il quinto motivo si contesta l'errata valutazione del giudice in merito all'applicazione della rivalutazione sulla somma determinata a titolo di danno patrimoniale.**

Assume l'appellante che la rivalutazione monetaria compete ai debiti di valore, non di valuta, come è quello di natura patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche , per cui sarebbe illegittima l'applicazione del meccanismo della rivalutazione monetaria applicato dal primo giudice.

L'APPELLO SUL PUNTO È INFONDATO, in quanto l'obbligazione risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale emergente ha natura di debito di valore , per il quale sono dovuti, oltre gli interessi, anche la rivalutazione monetaria , per cui il calcolo compiuto in tal senso dal Tribunale non presenta elementi di censura.

Con il sesto motivo si eccepisce l'errata ripartizione nella parte dispositiva della sentenza delle quote di responsabilità tra *Controparte_1* **e** *CP_5* **in relazione al danno subìto da** *CP_2* **a titolo di invalidità temporanea , e si evidenzia un contrasto con la parte motivazionale.**

L'APPELLO SUL PUNTO È FONDATO .Il rilievo è condivisibile, in quanto il Tribunale nella parte dispositiva della sentenza non ha riprodotto la diversa ripartizione delle rispettive responsabilità tra *Controparte_1* e la *CP_9* pari a 1/3 del pregiudizio complessivo, ma ha erroneamente condannato l' *CP_9* a tenere indenne la *CP_1* per la sola quota di 1/5 .

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Le parti hanno tuttavia concordato nel procedere ad autocorrezione e hanno dato esecuzione a quanto stabilito nella parte motiva della sentenza; tuttavia è necessario procedere alla correzione del dispositivo per renderlo conforme alla motivazione.

IL REGIME DELLE SPESE - ,

Per giurisprudenza consolidata allorchè il Giudice di appello riformi in tutto e in parte la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito considerato l'esito complessivo della lite . La valutazione della soccombenza opera - quanto alla liquidazione delle spese - in base a un criterio unitario e globale (vedi sez 3 Ordinanza n.9064 del 12.4.2018 Rv 648466-01). Nella vicenda in esame , il parziale accoglimento dell'atto di appello non fa venir meno la valutazione relativa alla soccombenza delle parti convenute nel giudizio di primo grado , posto che è stata confermato anche nel processo di appello il giudizio circa le cause - addebitabili alla *CP_1* ove è stato eseguito l'intervento e, correlativamente, al medico che ha avuto in cura *CP_2* e all'Azienda di cui il prof. *CP_3* era dipendente - che hanno cagionato i danni a *CP_2* . Pertanto la *Controparte_1* , l' *CP_9* e *Controparte_3* sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali anche del grado di appello, liquidate in complessivi euro 9.991, oltre 15 % spese generali, iva e cap (secondo i valori medi del DM 147/22 , scaglione da 52.000 a 260.000 , fase di studio euro 2977, fase introduttiva euro 1911, fase decisionale euro 5.103) : tuttavia il parziale accoglimento dell'impugnazione , e la riduzione del quantum risarcitorio , consente di compensare nella misura del 20% le spese processuali, anche quelle liquidate dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado.

p.q.m.

La Corte di Appello , definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
accoglie il 3,4,6, motivo di appello proposto dalla *Controparte_1* e per l'effetto riduce a **euro 16.854** l'importo dovuto a titolo di danno emergente, esclude la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa e dispone la correzione del dispositivo della sentenza di primo grado , nel senso che l' *CP_5* ovrà tenere indenne per 1/3 *Controparte_1* per il danno da invalidità temporanea derivato a *Controparte_2* .

Condanna la *Controparte_1* l' *CP_5* e *Controparte_3* al pagamento, in solido fra loro, delle spese processuali - liquidate per questo grado in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

complessivi euro 9.991 per compensi, oltre 15% spese generali , iva e cap - , dichiarandone la compensazione nella misura del 20% ,unitamente alle spese del giudizio di primo grado..

Conferma nel resto la sentenza appellata.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2023

Il Presidente estensore

Dott. Alberto Panu

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it